



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2023-2024**

### **Comunicato Ufficiale N. 343 del 12/04/2024**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**180) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA PESCIA ROMANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLI SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024**

**(Gara: DUEPIGRECOROMA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 25/02/2024 – Campionato Promozione)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Nuova Pescia Romana ha impugnato la sanzione della squalifica per quattro gare comminata dal competente Giudice Sportivo al calciatore Martelli Simone.

La reclamante sostiene che l'espressione ingiuriosa addebitata al calciatore non era rivolta alla terna arbitrale ma ai sostenitori della squadra di casa che lo avevano preso di mira mentre rientrava negli spogliatoi a fine gara.

Dalla lettura del referto arbitrale è dato rilevare che solo un assistente arbitrale aveva percepito la frase ingiuriosa, senza peraltro riferire se la stessa fosse stata rivolta dal calciatore nei suoi confronti, ovvero fosse stata carpita mentre il calciatore non gli si rivolgeva direttamente.

Va altresì aggiunto che il risultato della gara e l'andamento dei provvedimenti disciplinari adottati nel corso dell'incontro, non giustificavano una particolare protesta rivolta dalla società ospite nei confronti della terna arbitrale.

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Martelli Simone a 3 gare.  
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

AAAAAAAA

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**202) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COLONNA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – COLONNA del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Colonna; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**212) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VITERBO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI POPA ANDREI DANIEL E AFFINITA LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024**

**(Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB SC – PIANOSCARANO 1949 del 9/03/2024 – Campionato Regionale Under 18)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Viterbo Football Club; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**215) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDOMITA POMEZIA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BOCCOLINI EMANUELE, BREVI PATRIZIO E OLIVARES MATTEO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.117 SGS DEL 14/03/2024**

**(Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – FC GROTTI CELONI del 9/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Indomita Pomezia A.S.D.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 12 aprile 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli